

N. R.G. 3881/2007



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Mantova

Sezione Prima

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mauro Bernardi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nelle cause civili riunite di I Grado iscritte al n. r.g. 3881/2007 e al n. 984/08 R.G. promosse rispettivamente da:

omissis

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione**

Con atto di citazione notificato in data 8-9-2007 l'Azienda Agricola Roffia Renzo e Stefano s.s. esponeva 1) che nel corso del 2006 aveva coltivato meloni sul terreno sito in Marcaria – fraz. Campitello identificato al catasto terreni al fg. 59 mappali n. 8 e 65 e al foglio 53, mappale n. 31 per complessivi ha. 12.21.04 (di cui ha. 6.06.00 di superficie agraria utile); 2) che il giorno 3-7-2006 aveva constatato un sensibile danno alle colture di meloni dovuto a rosura da parte delle lepri; 3) che essa aveva effettuato tempestiva denuncia del fatto alla Provincia di Mantova ai sensi dell'art. 47 della legge della Regione Lombardia n. 26 del 16-8-1993; 4) che il proprio tecnico di

fiducia aveva stimato i danni in complessivi € 17.550,00; 5) che il terreno coltivato ricadeva nella zona di ripopolamento e cattura ove è vietata la caccia; 6) che, comunque, da parte di essa erano state adottate tutte le precauzioni consentite (recinzione con rete metallica e uso del cannoncino a gas); 7) che la compagnia presso la quale la Provincia di Mantova era assicurata aveva offerto a titolo di risarcimento una somma assolutamente esigua pari ad € 1.175,00; 8) che l'art. 47 della predetta legge regionale individuava gli Ambiti Territoriali della Caccia quali soggetti direttamente responsabili per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica: alla luce di tali premesse l'istante chiedeva la condanna dell'Ambito Territoriale Caccia n. 4 al risarcimento dei danni patiti.

Si costituiva in giudizio l'Ambito Territoriale della Caccia n. 4 che, preliminarmente, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva evidenziando che, secondo la normativa regionale, essendosi il danno verificato in territorio rientrante nella zona di ripopolamento e cattura, l'indennizzo doveva essere corrisposto dalla Provincia di Mantova e, in via subordinata, rilevava che il danno era stato quantificato dalla società attrice in maniera eccessiva.

Va altresì osservato che l'Azienda Agricola Roffia Renzo e Stefano s.s., con atto di citazione notificato in data 27-2-2008, aveva convenuto in giudizio la Provincia di Mantova chiedendo, per lo stesso fatto sopra menzionato, onde essere risarcita dei danni patiti e che tale ente si era costituito nel giudizio (rubricato al n. 984/08 R.G.) deducendo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario posto che il danneggiato era titolare unicamente di una posizione di interesse legittimo e, in ogni caso, la mancanza di legittimazione passiva posto che con deliberazione n. 209 del 14-6-2002 essa aveva affidato ai Comitati di Gestione degli A.T.C. la

cura delle zone di ripopolamento e cattura con l'obbligo da parte di questi di provvedere anche alla liquidazione dei risarcimenti per gli eventuali danni provocati dalla fauna selvatica e che ciò aveva fatto avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 18 della legge regionale n. 26/1993. Nel merito la difesa della Provincia di Mantova contestava che l'istante nel 2006 avesse coltivato meloni nei terreni censiti nel Comune di Marcaria ed identificati al fg. 59 mappali n. 8, 65 e 31 nonché al fg. 52 mappale n. 33 essendo essi stati condotti dall'azienda agricola Br. Danilo ed evidenziava che l'inserimento di un soggetto nell'anagrafe delle aziende agricole costituiva il presupposto per ottenere contributi e agevolazioni; da ultimo la difesa dell'ente sosteneva che la somma pretesa era eccessiva e che all'istante poteva spettare solo un indennizzo e non un risarcimento: alla stregua di tali considerazioni la Provincia di Mantova eccepiva il difetto di giurisdizione, chiedeva il rigetto della domanda e chiedeva comunque, ottenendo l'autorizzazione da parte del G.I., di essere autorizzato a chiamare in causa l'Ambito Territoriale della Caccia n. 4 che, in tale giudizio, rimaneva contumace.

Con memoria datata 14-2-2008 la difesa attorea dichiarava di aderire alla eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla difesa dell'Ambito Territoriale della Caccia n. 4 e di rinunciare alla domanda proposta contro lo stesso.

Con ordinanza emessa 2-12-2008, il G.I. disponeva la riunione al procedimento n. 3881/07 di quello n. 984/06 R.G. pendente avanti al Tribunale di Mantova fra la società istante e la Provincia di Mantova.

CASO it

Assunta la prova orale e disposta consulenza tecnica affidata alla dott. Carmen Di Maggio, le cause riunite venivano rimesse in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.

In primo luogo occorre rilevare che è infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario atteso che, sebbene l'art. 47 legge reg. Lombardia 16 agosto 1993 n. 26 come modificata dalla l. reg. 18-6-2003 n. 8, faccia ora riferimento non più al risarcimento ma all'indennizzo, nondimeno va rilevato che la vigente disciplina non prevede alcun potere discrezionale dell'amministrazione pubblica con riguardo all'*an* ed al *quantum* dell'indennizzo (non essendo individuati i criteri in base ai quali limitare il riconoscimento delle somme in favore dei danneggiati) la quale, pertanto, è tenuta a ristorare l'intero pregiudizio patito, mentre nessun rilievo può attribuirsi alla procedimentalizzazione dell'accertamento del fatto prevista dalla normativa regionale, in quanto, non essendo in discussione il modo di esercizio di un potere pubblico, la posizione del richiedente non è inquadrabile nello schema "norma - potere - effetto giuridico", bensì in quello "norma - fatto - effetto giuridico"; va inoltre aggiunto che la tutela della situazione giuridica del danneggiato non può essere condizionata dalle limitazioni dei mezzi finanziari dell'ente territoriale costituendo siffatte limitazioni elementi estranei non previsti dal sistema (cfr., in relazione a fattispecie analoghe, Cass. S.U. 6-5-2009 n. 10366; Cass. S.U. 20-4-2006 n. 9163; Cass. S.U. 4-5-2004 n. 8430; per un precedente specifico relativo concernente la legge della Regione Lombardia nel testo anteriore alla modifica di cui alla legge reg. 8/2003 vedasi Cass. S.U. 10-8-1999 n. 587).

Osservato che l'evento pregiudizievole viene qualificato dal legislatore come ispirato all'interesse pubblico e quindi compiuto *iure* sicché il risarcimento o indennizzo integra una tutela indennitaria con funzione compensativa dovuta per un danno non antiggiuridico, merita aggiungere che l'interpretazione sopra accolta che riconosce in capo al danneggiato una posizione di diritto soggettivo appare conforme alle indicazioni desumibili dalla legge 11-2-1992 n. 157 (contenente norme per la tutela della fauna selvatica) che attribuisce alle regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica e che, all'art. 26, fa riferimento ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica, configurando in capo al danneggiato una posizione di diritto soggettivo.

Occorre poi rilevare come non possa riconoscersi alcun effetto alla rinuncia all'azione nei confronti dell'Ambito Territoriale della Caccia n. 4 formulata dalla difesa attorea nella memoria datata 14-2-2008 posto che al difensore dell'attore non era stato conferito il potere di rinunciare all'azione, dovendosi rammentare in proposito che la procura alle liti abilita il procuratore -per la discrezionalità tecnica che gli spetta nell'impostazione della lite- a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato, ma non gli conferisce il potere di compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa quali rinunce che incidano sostanzialmente sul diritto controverso determinandone la perdita, trattandosi di atti dispositivi per i quali non è più sufficiente il mandato *ad litem* ma occorre un mandato speciale come richiesto dall'art. 84 II co. c.p.c. (in tal senso si vedano Cass. 13-3-1999 n.

CASO.it

2268; Cass. 10-12-987 n. 9151; Cass. 12-12-1986 n. 7387; Cass. 14-3-1986 n. 1743; Cass. 18-11-1985 n. 5661; Cass. 11-4-1978 n. 1699; Cass. 30-10-1975 n. 3695; Cass. 21-6-1974 n. 1853).

Quanto alla titolarità del rapporto dal lato passivo la stessa va riconosciuta in capo all'Ambito Territoriale della Caccia n. 4 posto che è pacifico che la coltivazione dei meloni sia stata esercitata (sia pure in zona di ripopolamento e cattura) in terreni compresi nell'area di competenza di siffatto ente e che tuttavia la Provincia di Mantova, con deliberazione G.P. n. 209 del 14-6-2002, aveva affidato ai Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali della Caccia, ai sensi degli artt. 18 e 30 della leg. reg. 26/1993, la gestione delle zone di ripopolamento e cattura ricadenti nei rispettivi confini territoriali nonché, come si legge nel predetto atto, "il compito di provvedere anche alla liquidazione dei risarcimenti o direttamente o tramite apposite polizze assicurative, per gli eventuali danni prodotti dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita all'interno delle zone di ripopolamento stesse": la pretesa risarcitoria deve quindi ritenersi correttamente esercitata nei confronti del solo Ambito Territoriale della Caccia n. 4 evidenziandosi altresì che la domanda di manleva svolta dalla Provincia di Mantova nei confronti dell'Ambito Territoriale della Caccia n. 4 non può qualificarsi come domanda di garanzia ma piuttosto come richiesta di individuazione di un diverso, rispetto ad essa, soggetto responsabile dell'obbligazione di indennizzo.

In ordine alla deduzione difensiva attorea secondo cui la delibera in questione sarebbe illegittima in quanto avrebbe dovuto essere adottata dal Consiglio Provinciale e non invece dalla Giunta, va osservato che si tratta di questione volta a sollecitare l'esercizio del potere di disapplicazione dell'atto amministrativo da parte del

giudice ordinario ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248/1865 all. E e che, ove ritenuta fondata, inciderebbe sulla valutazione concernente la titolarità passiva del rapporto dedotto in causa sicché la stessa deve considerarsi del tutto nuova e, in quanto dedotta per la prima volta in comparsa conclusio-nale, inammissibile e non suscettibile di essere esaminata (cfr. Cass. 5-8-2005 n. 16582; Cass. 7-12-2004 n. 22970; Cass. 7-4-2004 n. 6858).

Deve altresì essere disattesa l'eccezione di difetto di titolarità attiva del rapporto azionato dedotta in considerazione del fatto che il terreno coltivato a meloni è di proprietà di tali Lucarelli e Madella e

che l'affittuario era Br. Danilo posto che l'art. 47 della legge regionale n. 26/1993 non contiene alcuna limitazione in ordine al soggetto avente diritto all'indennizzo conseguente ai danni provocati alle colture dalla fauna selvatica, che i testi assunti hanno confermato che nel 2006 la coltivazione dei meloni nel territorio in

questione era stata esercitata dalla società attrice e che tale circostanza (peraltro verificata anche dalla dr. Di Maggio) risulta essere stata direttamente riscontrata dal perito agrario Ottorino Bernardelli (il quale, su incarico della compagnia assicuratrice dell'Ambito Territoriale della Caccia n. 4, eseguì nell'immediatezza del fatto, i rilievi necessari onde pervenire alla determinazione del danno), dovendosi presumere che il Br. avesse concesso all'istante i terreni in questione in compartecipazione stagionale come consentito dall'art. 56 della legge 203/1982.

Rilevato che non è oggetto di contestazione il fatto che il danno lamentato fosse conseguenza della rosura dei meloni da parte delle lepri (il dato comunque emerge dalle dichiarazioni testimoniali e dalle foto prodotte), va osservato che la stima operata dal c.t.u. (pari ad € 4.848,00) è stata effettuata, nel contraddittorio anche tecnico

CASO.it

con le parti, alla stregua di una complessa indagine e con adeguata motivazione che ha tenuto conto di molteplici fattori e che, in quanto non oggetto di analitica censura, può essere posta a fondamento della decisione.

Da quanto precede e tenuto conto che l'istante è imprenditore, l'Ambito Territoriale della Caccia n. 4 va condannato a pagare alla l'Azienda Agricola Roffia Renzo e Stefano s.s. la somma di € 4.848,00 che rivalutata annualmente secondo gli indici Istat ex art. 150 disp. att. c.p.c. e maggiorata degli interessi legali conteggiati sulla somma rivalutata anno per anno dal 19-10-2006 (data di invio della diffida) sino alla data della sentenza corrisponde ad € 5.967,55 importo che va maggiorato degli interessi legali a far data dalla sentenza sino al saldo definitivo.

Ogni altra questione risulta assorbita.

In considerazione della parziale reciproca soccombenza, dell'esito del giudizio e della complessità dei rapporti amministrativi intercorsi fra gli enti interessati alla vicenda, l'Ambito Territoriale della Caccia n. 4 va condannato a rifondere alla società istante le spese di lite che vengono compensate nella misura della metà e liquidate come in dispositivo precisandosi che, nella stessa percentuale, vengono regolate fra tali soggetti (unici fra cui debbono gravare) quelle di consulenza tecnica mentre debbono essere integralmente compensate le spese di giudizio nei rapporti fra l'Azienda Agricola Roffia Renzo e Stefano s.s. e la Provincia di Mantova nonché fra tale ente e l'Ambito Territoriale della Caccia n. 4.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- condanna l'Ambito Territoriale della Caccia n. 4 a corrispondere alla società attrice la somma di € 5.967,55 oltre agli interessi legali a far data dalla sentenza sino al saldo definitivo;

- rigetta la domanda formulata dalla società attrice nei confronti della Provincia di Mantova;

- condanna l'Ambito Territoriale della Caccia n. 4 a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, compensandole nella misura della metà e, per l'effetto, liquidandole in € 111,32 per spese, € 750,00 per diritti, € 1.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali, precisandosi che nella stessa percentuale vengono regolate

fra tali parti le spese di consulenza tecnica d'ufficio su cui soltanto le stesse debbono gravare;

- compensa integralmente le spese di lite nei rapporti fra la società attrice e la Provincia di Mantova e fra tale ente e l'Ambito Territoriale della Caccia n. 4.

Mantova, 1 dicembre 2011.

Il Giudice

dott. Mauro Bernardi